COMMITTENTE



Città di Albignasego (PD)

Unità Organizzativa 3° Settore Sviluppo infrastrutturale sede: via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (PD)

LAVORO

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"

CIG. Z972CC652E - CUP. D66B20000940004

TITOLO TAV.

SCHEMA CONTRATTO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE













PROGETTAZIONE e D.L.

orso arch. CHIARA SCAPIN 02606610273 36 Santa 11 arch. FIDENZIO DAL CORSO C.F. / P.I.V.A. 0260 via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA) tel. 041 487122 fax 0415760142 email. studio@desarchi.it web site desarchi.it

STRUTTURE

arch. FIDENZIO DAL CORSO C.F. / P.I.V.A. 02606610273 via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA) tel. 041 487122 fax 0415760142 email. studio@desarchi.it web site desarchi.it

SICUREZZA e CONTABILITA'

arch. FILIPPO TONERO C.F.TNRFPP62B03L736Y / P.I.V.A. 03822580274 viale Trieste 39 - 30026 Portogruaro (VENEZIA) tel. 0421 277784 fax 0421 277784 web site toneroprogetti.it email. info@toneroprogetti.it

IMPIANTI

p.i. EMANUEL RUVOLETTO - studio SeR P.I.V.A. 04983430283 via San Salvatore 96 - 35127 PADOVA tel. 049 0962113 fax 049 8251059 email. info@sersolutions.it web site sersolutions.it

PROGETTAZIONE

arch. ALESSANDRO DAL CORSO C.F. DLCLSN88H07D325P / P.I.V.A 02219710445 via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA) tel. 041 487122 fax 0415760142 email. alessandro@desarchi.it

COMUNE DI ALBIGNASEGO



PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

UBICAZIONE :			foglio 22 mappale 512			
REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APP.	
а						
b						
С						
d						

Resp	oonsabile 3° Settore Sv	riluppo infrastrutturale	Responsabile Unico del Procedimento		
	ing. MA	RCO CARELLA	arch.	MICHELA BONORA	
DAT	A: giugno 2020	SCALA:	FILE:	ELABORATO N.	
DISE	GNATO	APPROVATO fdc	J.N.	SC.es	



REPUBBLICA ITALIANA

_			
Rep.	n.		

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO:
L'anno il giorno del mese di nella residenza comunale
di Albignasego.
Avanti a me dott, Segretario Generale del Comune di Albignasego,
e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:
, nato a il, domiciliato per
la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Responsabile del Settore, con sede ad
Albignasego in Via Milano n. 7, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune:
80008790281).
, nato a il, residente a in Via/Piazza
n, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell'impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediantein data rep racc Notaio dott.
in, allegata al presente atto, con sede ain Via/Piazza
n, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa
(c.f. dell'impresa:), in appresso denominato Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della

Imprese presso la Camera di Commercio di al numero, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (mandante), avente sede a, in Via/Piazza n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data rep racc Notaio dott.
in, allegato al presente atto e procura conferita mediante
atto pubblico in data rep racc Notaio dott in, allegata
al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:; c.f. della mandante:).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in
data rep Notaio dottdi,
data rep Notaio dott di, allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:; c.f. della mandante:).
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:; c.f. della mandante:). oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:; c.f. della mandante:). oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:; c.f. della mandante:). oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio, con sede a in
allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:; c.f. della mandante:). oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio, con sede a in Via/Piazza n, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera

del consorzio:).				
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono				
di redigere il presente atto:				
si premette				
- che con determinazione del Responsabile del 3° Settore "Sviluppo				
Infrastrutturale" n in data, esecutiva, è stato approvato il				
progetto definitivo-esecutivo relativo a predisposto da, per un				
importo lavori di € di cui € per oneri della sicurezza I.V.A.				
esclusa;				
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare				
n), i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore, per l'importo di €				
(pari al ribasso del%) oltre a oneri della sicurezza di €				
e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n e				
determinazione n/ certificazione prot. n del che				
dichiara efficace l'aggiudicazione);				
- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al				
subappalto;				
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai				
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;				
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2				
del D.lgs n. 159/2011.				
- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO'				
ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il				

termine di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata

acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

- oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Albignasego, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs. 159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Albignasego, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c. 3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del

citato D.lgs. n. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.I., Coop. a r.I., Società consortili per azioni e a r.I.) che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
 tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a);
- (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi): l'elenco dei prezzi unitari;
- Il computo metrico estimativo per la parte a misura;
- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- le relazioni di progetto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (se presente);
- il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale);

il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs
 n. 81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

 i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

EVENTUALE

SE NON E' PREVISTO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUALORA SIA PREVISTO DALLA NORMATIVA IL DUVRI:

- il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presente atto;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

Il Comune di Albignasego affida all'Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € (lavori) e di € (oneri per la
sicurezza), per un totale di €, oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari prescrizioni da osservarsi nella fase realizzativa dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni _____

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura.

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Appaltatore è fissato in – 150 (centocinquanta) - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

(eventuale, vedi art. 59, c. 1 D.lgs n. 50/2016)

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del Codice Civile di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

(eventuale, in caso di scadenza differenziata)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal C.S.A. è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107, c. 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.
- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze

- necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché, su richiesta scritta della D.L. previa autorizzazione del R.U.P. espressamente richiamata nell'ordine dato all'Appaltatore, anticipare, tutte le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle società erogatrici. Tali anticipazioni saranno rimborsate all'Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le somme predette e tutte le altre somme anticipate dall'Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel presente contratto, da farsi cioè per conto diretto dell'Amministrazione, saranno ammesse in contabilità con l'interesse legale di cui al codice civile calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun caso il 5% dell'importo dell'appalto salvo che l'Appaltatore vi consenta.
- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso <u>non</u> sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime

l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di

interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (se individuato), tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione.

Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle

lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa, sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 - Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile è pari al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

-

(In attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per

effettuare i pagamenti al subappaltatore, si mantiene in essere la vecchia procedura).

Ai sensi dell'art.105, comma 13, D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

È prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall'Appaltatore la garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.Lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

- L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto;

4. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

- ARTICOLO 11 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che

occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L'Appaltator	e ha	costituito	garanzia	definitiva	(ai	sensi	dell'art.	103	del
D.Lgs. n. 50)/2016	conforme	e a quanto	previsto	dal D).M. 12	2 marzo	2004	, n.
123) dell'imp	oorto	di €	mediar	nte					

- ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 31/2018

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della ___prevista dall'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. n. 31/2018

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € _____ suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo D.M. 31/2018):
- opere pari a € _____ importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
- 2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del

tipo di intervento che viene realizzato) pari a € ;
costi di demolizione e di sgombero pari a € ;
assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori,
per un massimale pari a € 1.000.000,00 (somma assicurata per le
opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €
5.000.000,00).
EVENTUALE quando per la particolarità dell'intervento sia prevista
una garanzia di manutenzione da parte dell'Appaltatore, a
conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004)
dovrà coprire, per una durata di mesi (max 24 mesi) dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle
cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa
risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di
manutenzione cui l'Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto
dal C.S.A.
(eventuale, quando la tipologia dei lavori renda necessaria la
copertura di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano
tenuto conto della specificità del progetto):
La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:
danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi
d'appoggio o sostegni;
danni a cavi e condutture sotterranee;

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificità progettuale, all'elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12)

L'Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'art. 103 c. 8 del D.lgs n. 50/2016 e conforme al D.M. 123/2004, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo di €

_____ (compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 40% del valore dell'opera realizzata), suddiviso nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.4, D.M. 123/2004):

- 1. opere pari a € _____
- costi di demolizione e sgombero pari a € _______

La polizza deve prevedere il risarcimento delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno e assicura altresì la Stazione appaltante per responsabilità civile per danni cagionati, per un massimale pari a € _____

- ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 31/2018. Pertanto, in

analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 15 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.I. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

-	% (_lettere %) per l'Impresa __	(capogruppo);
-	% (_lettere %) per l'Impresa ַ	(mandante / consorziata).

R.T.I. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

-	categoria	_ per l'Impresa	(capogruppo);
-	categoria	_ per l'Impresa	_ (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 23 luglio 2014.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi

d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazionale appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonchè a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità":

(- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale).

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del su contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel su contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartire dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà,

ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'impresa aggiudicatrice si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

- 1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
 cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
 identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
 giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
 Polizia.

- ARTICOLO 17 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 18 - Osservanza "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibilità con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24.12.2013. Al riguardo si dà atto che il Comune di Albignasego ha consegnato all'Appaltatore copia del D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" per una sua più completa e piena conoscenza.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di

comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Albignasego, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione delle contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni,

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

- ARTICOLO 19 - Spese per la valutazione delle riserve.

Resta convenuto che le spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del D. Lgs. n. 50/2016) saranno poste a carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

EVENTUALE

- ART. 20 – Disposizioni in materia di informativa antimafia.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 91 del predetto decreto.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. ___ (lettere ___) facciate scritte per intero e quanto di questa ___ ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Albignasego, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.